

**N. 02836/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01590/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2014, proposto da:

Enel Produzione s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Cardi e Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio legale Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Comune di Polignano a mare in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei

Portoghesi, 12; Regione Puglia, Comune di Conversano, Comune di Mola di Bari, Comune di Rutigliano, Comune di Turi, Comune di Casamassima;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 749/2013, resa tra le parti, concernente approvazione progetto definitivo costruzione ed esercizio elettrodotto;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a mare e dei Ministeri intimati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dal Comune di Polignano, ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Marcello Cardi, Vito Aurelio Pappalepore e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Rilevato che la fattispecie in esame merita sollecita definizione del merito in primo grado, e che l'appello cautelare non evidenzia profili tali da poter essere apprezzati ai fini della sospensione dell'ordinanza impugnata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm., ove non già fissata.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)